REGOLAMENTO (CEE) N. 532/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1975

relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75 (2), in particolare all'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 472/75 (4), l'aiuto deve essere recuperato all'atto dell' esportazione di latte scremato e di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti ; che a tal fine viene riscosso all'esportazione un importo pari all'aiuto ; che gli importi da riscuotere e le relative modalità di procedura amministrativa da applicare sono stati stabiliti con regolamento (CEE) n. 757/71 della Commissione, del 7 aprile 1971, relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2637/74 (6) ;

considerando che il livello degli importi da recuperare deve essere adattato all'aiuto applicabile a decorrere dal 3 marzo 1975, tenuto conto altresì della nuova definizione del latte scremato e del latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 986/68, implicante un ampliamento dell'elenco dei prodotti soggetti alla regolamentazione di cui trattasi ; che è tuttavia necessario fare in modo che i nuovi importi non vengano riscossi per i prodotti che non hanno beneficiato di un aiuto o che hanno beneficiato soltanto dell'aiuto meno elevato valido anteriormente ;

considerando che risulta opportuno semplificare la procedura amministrativa di recupero dell'aiuto all'atto dell'esportazione e precisare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 757/71 ;

considerando che, per maggiore chiarezza, occorre sostituire un nuovo testo al regolamento (CEE) n. 757/71 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto da recuperare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1 non vengono riscossi qualora il latte scremato o il latte scremato in polvere esportati sotto forma di prodotti menzionati nell'allegato non abbiano potuto beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 a causa della loro composizione non corrispondente ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 990/72 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 453/73 (8).

Gli Stati membri prendono le necessarie misure di controllo per sincerarsi che, nel caso di cui al primo comma, il latte scremato e il latte scremato in

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 22.
(5) GU n. L 83 dell'8. 4. 1971, pag. 53.
(6) GU n. L 281 del 18. 10. 1974, pag. 29.
(7) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(8) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 4.

polvere non abbiano beneficiato dell'aiuto anteriormente.

Articolo 2

1. Ai fini enunciati all'articolo 1, l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75 (1) per i prodotti menzionati nell'allegato è subordinato alla presentazione di un attestato rilasciato dall'organismo competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68, dello Stato membro nel cui territorio dette formalità sono espletate, o da un altro organismo designato da detto Stato membro, tale attestato certifica, secondo il caso :

— che l'organismo suddetto ha riscosso per i prodotti in questione l'importo da recuperare a norma dell' articolo 1, paragrafo 1,

o

— che i prodotti in questione sono esonerati dal recupero a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 deve comportare fra l'altro :

— una specificazione del prodotto,

— una individualizzazione dei quantitativi interessati,

— l'indicazione dell'importo recuperato o, se del caso, dei motivi che giustificano l'esonero per tali quantitativi.

3. La durata di validità dell'attestato di cui al paragrafo 1 è limitata a un periodo di 30 giorni calcolato a decorrere dal giorno del rilascio.

Articolo 3

1. La circolazione all'interno della Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato si effettua alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1279/71 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3227/74 (3).

2. Quando un prodotto menzionato nell'allegato circola alle condizioni previste dall'articolo 4 bis o 4 ter del regolamento (CEE) n. 1279/71, deve essere costituita una garanzia al fine di assicurare il recupero dell'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 1, nel caso in cui il prodotto non venga reintrodotto nella Comunità.

La garanzia viene svincolata non appena è accertato nello Stato membro di spedizione, sulla scorta dei documenti del transito comunitario, che il prodotto è stato reintrodotto nella Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali è portata la prova della reintroduzione.

3. Quando un prodotto menzionato nell'allegato è assoggettato al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 (4), modificato dall'atto d'adesione (5), per essere spedite verso una stazione di destinazione situata all'interno del territorio della Comunità, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale il trasporto stesso si conclude fuori dalla Comunità, solo quando lo speditore ha presentato l'attestato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. Con effetto dal 3 marzo 1975, l'allegato del regolamento (CEE) n. 757/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, gli importi validi fino a tale data rimangono applicabili per il latte scremato e il latte scremato in polvere per i quali è fornita la prova che non hanno beneficiato di un aiuto o che hanno beneficiato soltanto dell'aiuto valido anteriormente al 3 marzo 1975.

2. Con effetto dal 1° maggio 1975, il regolamento (CEE) n. 757/71 è abrogato, salvo il suo allegato.

3. Gli articoli da 1 a 3 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° maggio 1975.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.
(3) GU n. L 342 del 21. 12. 1974, pag. 30.
(4) GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in UC/100 kg
ex 04.02 A II ex 04.02 B I	Latte in polvere o granulato (zuccherato o non), avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %, denaturato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 990/72	35,59
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso di tali materie, inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	3,29
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 30 %	10,59
	(22) uguale o superiore a 30 %	17,89
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 30 %	10,59
	(22) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	12,78
	(33) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	16,43
	(44) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	20,08
	(55) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	23,73
	(66) uguale o superiore a 70 %	26,46
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 30 %	10,59
	(22) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	12,78
	(33) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	16,43
	(44) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	20,08
	(55) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	23,73
	(66) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	26,46
	(77) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	28,29
	(88) uguale o superiore a 80 %	29,20
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in UC/100 kg
23.07 *(seguito)*	ex 1. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	3,29
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 30 %	10,59
	(22) uguale o superiore a 30 %	17,89
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 60 %	20,08
	(22) uguale o superiore a 60 %	29,20
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	3,29
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 30 %	10,59
	(22) uguale o superiore a 30 %	17,89
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %:	
	(aa) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	(11) inferiore a 60 %	20,08
	(22) uguale o superiore a 60 %	23,73
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari:	
	(a) non contenenti latte in polvere (*)	0
	(b) altri	29,20

(*) Si intende per latte in polvere ai sensi del presente regolamento il prodotto di cui alle sottovoci 04.02 A II b) 1 o 04.02 A II b) 2, aventi un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %.